

Handwritten initials



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.



GDAP-0226565-2015

U-GDAP-1e00-26/06/2015-0226565-2015

Alle Organizzazioni Sindacali
del Corpo di Polizia Penitenziaria

e p.c. All'Ufficio dell'Organizzazione e
delle Relazioni del Capo Dipartimento
Rifer. n. 45541/2-6 del 25 giugno 2015

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione

OGGETTO: Informativa schemi di P.C.D. - Nucleo Investigativo Centrale e Gruppo Operativo Mobile.

Si trasmettono, per opportuna informativa, gli schemi di provvedimento relativi al Nucleo Investigativo Centrale e al Gruppo Operativo Mobile, completi di rispettiva relazione illustrativa.

Con l'occasione si informa che, in attesa del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla vicenda UGL Polizia Penitenziaria (cfr. ministeriale del 16.06.2015 n. 0213377 partecipata a codeste OO.SS.), la presente è inoltrata sia al Sig. De Pasquale come al Sig. Moretti.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Santi Consolo

Handwritten signature of Santi Consolo

ALLEGATO 1



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo

Nucleo Investigativo Centrale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL NUOVO P.C.D.

DI CUI AL D.M. 14 GIUGNO 2007

1§ (Requisiti per l'ammissione al N.I.C.)

In termini coerenti con il Decreto ministeriale del 2007, continuano ad essere richiesti requisiti minimi oggettivi quali i limiti di età, l'assenza di procedimenti penali pendenti o definiti con condanna. Particolare attenzione deve permanere nei riguardi dell'efficienza fisica, determinata *ex ante* sulla scorta dell'assenza di patologie fisiche, ancorché derivanti da cause di servizio.

Diversamente non potrebbe essere, nell'impossibilità di discostarsi dalla analogha previsione cristallizzata nel D.M. 14 giugno 2007, in considerazione del grado di operatività che il servizio suppone.

È stata precisata, inoltre, la necessità che nell'ultimo anno di servizio nessuna sanzione disciplinare sia stata irrogata.

Per quanto attiene gli anni antecedenti è richiesta l'assenza di sanzioni disciplinari superiori alla deplorazione.

Dall'imprescindibile necessità della correttezza della condotta del personale, deriva, ulteriormente, l'evenienza dell'immediato rientro nella sede di appartenenza del personale che abbia posto in essere comportamenti o atti incompatibili con il servizio svolto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 giugno 2007.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo

Nucleo Investigativo Centrale

Il criterio dei requisiti di accesso viene, poi, novellato con riguardo alla necessità che in capo all'appartenente al Corpo che aspiri all'impiego presso il Nucleo Investigativo Centrale non sussistano situazioni ostative a garantire continuità nel servizio e, su domanda, la disponibilità del dipendente ad espletare qualsiasi servizio e a raggiungere qualsiasi sede.

2§ (Procedura per l'ammissione)

L'impiego presso il N.I.C. ha natura transitoria fatta eccezione per l'aliquota di 25 unità.

Si statuisce, che il personale di tutte le qualifiche sia posto alle dipendenze del N.I.C. esclusivamente ad istanza con la quale il dipendente manifesta disponibilità all'incarico. Apposita ricognizione di disponibilità è effettuata dalla Direzione generale del personale e della formazione, sentito il Direttore dell'Ufficio, ora, maggiormente partecipe dell'*iter* di accesso.

Si conferma l'applicazione del D.M. 14 giugno 2007 mantenendo, dunque, il criterio sia della temporaneità dell'incarico sia dell'accesso a domanda.

Ciò comporta che il servizio si presti in posizione di "distacco" senza scoprire il posto occupato nelle sedi di appartenenza.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo

Nucleo Investigativo Centrale

3§ (Idoneità attitudinale)

La disamina operata dalla Direzione generale del personale e della formazione delle istanze pervenute è la prima fase del sistema di reclutamento.

La verifica della rispondenza delle capacità del candidato con le attitudini richieste dal servizio operativo è compiuta con un colloquio volto, nello specifico, alla *"verifica della idoneità caratteriale e attitudinale dei candidati"*.

Ad esito del colloquio è espressa dal Direttore una valutazione in termini di idoneità al servizio alle dipendenze del N.I.C.

4§ (Formazione e valutazione finale di idoneità)

Il personale dichiarato idoneo a seguito del colloquio attitudinale frequenta un corso di formazione, organizzato presso le Scuole dell'Amministrazione, della durata di tre mesi comprensivi di un periodo formativo della durata di 45 giorni da svolgersi presso il N.I.C.

I contenuti di questa formazione saranno definiti dal Comandante del Nucleo d'intesa con la DGPF Ufficio IV.

La valutazione complessiva del quadro attitudinale del candidato/corsista, risulterà dalla convergenza dei contenuti di apposita relazione a cura del Comandante del NIC - *"afferente alle capacità e le pertinenti attitudini dimostrate"* - e della scheda valutativa della parte teorica del corso di formazione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo
Nucleo Investigativo Centrale

5§ (Periodo di permanenza)

Il periodo di permanenza al Nucleo è stabilito nella misura minima di quattro anni, prorogabile, a richiesta dell'interessato, per un periodo di due anni previo parere favorevole del Direttore e del Comandante.

Una aliquota pari a 25 unità è impiegata in pianta stabile alle dipendenze del Nucleo al fine di garantire continuità alle attività e costituire un bagaglio di conoscenza ed esperienza da trasferire al personale che si avvicenda.

6§ (Aggiornamento)

L'aggiornamento del personale da impiegare dopo l'ammissione al N.I.C., è curato dall'Ufficio Ispettivo e dalla Direzione generale del personale e della formazione – con la finalità di consolidare e affinare le capacità possedute e la formazione prodromica acquisita.

La previsione di un aggiornamento continuo risponde ai criteri generali di efficienza e buona amministrazione.

7§ (Cessazione)

La mobilità in uscita può determinarsi sia su base volontaria che discrezionale ed avviene, nel primo caso, a domanda dell'interessato, nel secondo, dalla risultanza di atti e comportamenti che rendono il soggetto



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo

Nucleo Investigativo Centrale

inidoneo al proseguimento della permanenza al N.I.C., pur se non sanzionabili neanche sotto il profilo disciplinare.

Per quanto attiene, in specie, alla rinuncia volontaria, si è ritenuto di offrire una facoltà di ripensamento circa la disponibilità inizialmente manifestata in diversi momenti chiave del percorso di accesso, con la contestuale precisazione di alcuni confini temporali, per non disperdere le risorse impegnate in favore dell'*iter* formativo e professionale all'uopo intrapreso.

8§ (Disposizioni transitorie)

Con la norma transitoria si intende assicurare la funzionalità del N.I.C. attraverso l'impiego del personale che fino ad oggi ha garantito i proficui risultati ed ha acquisito sul campo quel bagaglio esperienziale e professionale utile alla formazione del personale che farà accesso al Nucleo con le procedure di cui all'unito provvedimento.

La permanenza sarà ammessa a decorrere dall'entrata in vigore del PCD tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 5 del PCD.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

STRUTTURA DEI PERCORSI FORMATIVI NIC

1 §. Prove di idoneità alla frequenza del corso.

Nei primi due giorni i candidati sostengono le prove di efficienza fisica e di tiro, previo presentazione di certificazione medica di idoneità all'attività sportiva non agonistica.

Le predette prove costituiscono la fase preliminare per la frequenza del corso di cui al 2§.

In assenza di idoneità il candidato farà rientro nella sede di appartenenza.

Prova di efficienza fisica cui saranno sottoposti i candidati di sesso maschile

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI IDONEITA'
Corsa piana 1000 metri	Tempo superiore a 4 minuti e 30 secondi
12 Piegamenti sulle braccia*	Tempo superiore a 2 minuti e 0 secondi

Prova di efficienza fisica cui saranno sottoposti i candidati di sesso femminile

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI IDONEITA'
Corsa piana 1000 metri	Tempo superiore a 5 minuti e 0 secondi
10 Piegamenti sulle braccia*	Tempo superiore a 2 minuti e 0 secondi

*I piegamenti sulle braccia dovranno avvenire senza interruzioni.

Prova di efficienza di tiro al fuoco cui saranno sottoposti tutti i candidati



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	CONSEGUIMENTO IDONEITA'
PISTOLA BERETTA 92 FS/SB	10 colpi Tiro lento mirato - 15 mt.	Risultato \geq a 6/10
PISTOLA BERETTA 92 FS/SB	10 colpi Tiro rapido - 10 mt.	Risultato \geq a 6/10
BERETTA PM 12	15 colpi Tiro lento mirato colpo singolo - 20 mt.	Risultato \geq a 9/15
BERETTA PM 12	15 colpi Tiro lento mirato in ginocchio - 20 mt.	Risultato \geq a 9/15

Formazione ed addestramento iniziale del personale che è stato dichiarato idoneo alle prove di efficienza fisica:

- Corso della durata di 45 giorni presso SFAP (comprensivo delle due giornate di cui al 1§)
 - Prime due settimane addestramento full immersion
 - Restanti settimane aula con le materie elencate

2 §. Aggiornamento (formazione obbligatoria ex art Art. 22, c. 5 del DPR 395/95):

- 6 giornate di addestramento al tiro e alle tecniche operative (ogni semestre) presso la SFAPP "Giovanni Falcone"
- 6 giornate per l'aggiornamento professionale (ogni semestre) presso i locali ad uso didattico di questa Sede (aule GOM)

DESTINATARI (ANCHE IN FORMAZIONE AD HOC)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- ruolo Ispettori e ruolo Sovrintendenti
- ruolo Agenti/ Assistenti

MATERIE DEL CORSO

- DIRITTO PENALE
con particolare riferimento a:
 - o Caratteristiche del reato associativo e sovversivo
 - o Organizzazioni criminali e terrorismo interno e internazionale
 - o Mappatura delle cosche e modalità di infiltrazione sul territorio
 - o Differenze fra le varie tipologie delle organizzazioni criminali
 - o Uso delle armi e degli strumenti di coercizione
 - o Uso della forza fisica e delle manette
- DIRITTO PROCESSUALE PENALE
con particolare riferimento a:
 - o Attività di iniziativa della Polizia Giudiziaria
 - o Attività delegata di Polizia Giudiziaria
 - o Informativa di reato, annotazioni e verbali
 - o Intercettazioni
 - o Analisi criminale
 - o Indagini difensive
- ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
con particolare riferimento a:
 - o Attività investigativa: principi investigativi, presupposti e criteri generali d'indagine;
 - o Attività di informazione: acquisizione della notizia di reato e comunicazione con l'Autorità Giudiziaria: modalità e forme;
 - o Fonti qualificate e non qualificate;
 - o Attività di indagine preliminare, tipica ed atipica;
 - o Informazione preventiva, rilevamento e ricostruzione del fatto criminoso;
 - o Attività di ricerca e di assicurazione delle fonti di prova: attività tipiche ed atipiche;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- Attività di iniziativa della p.g. e attività delegata (con particolare riferimento a casistica penitenziaria);
- La documentazione degli atti di p.g. con particolare riferimento agli atti che la p.g. è tenuta a compilare per attestare il proprio operato;
- Il verbale: nozione, forma, efficacia e nullità;
- Le annotazioni di p.g., le relazioni di servizio;
- Riproduzioni fonografiche ed audiovisive;
- L'attività di p.g. nel processo penale davanti al giudice di pace;
- L'organizzazione della polizia giudiziaria ed i suoi rapporti con il Pubblico Ministero;
- Le garanzie difensive;
- Gli atti di coercizione personale: arresto facoltativo ed obbligatorio, fermo di indiziato di delitto, accompagnamento coattivo per accertamenti sull'identità personale;
- Sommare informazioni, dichiarazioni spontanee, acquisizione plichi, confronti, accertamenti tecnici, cenni sulle intercettazioni telefoniche;
- Accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri.

- ATTIVITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA con particolare riferimento a:

- Elementi di legislazione di pubblica sicurezza nell'ordinamento giuridico italiano T.U.r.d. 18.6.1931 n. 773;
- Attività di polizia;
- Organi di polizia e legge delega sul riordino delle forze dell'ordine;
- Ministero dell'Interno: le Autorità Nazionale, Provinciale e Locale di P.S.;
- Comitato nazionale e Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- Poteri di accertamenti di pubblica sicurezza;
- T.U.L.P.S.: depenalizzazione e riforma della disciplina sanzionatoria;
- Provvedimenti amministrativi di polizia: forma degli atti e loro esecuzione;
- Ordini ed Ordinanze;
- L'illecito amministrativo;
- Legge 689 del 24 novembre 1981;
- Criteri di applicazione e procedimento per irrogazione delle sanzioni amministrative;
- Il fermo di identificazione;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- o Controllo dei documenti
- DIRITTO PENITENZIARIO
con particolare riferimento a:
 - o Tutela dell'ordine e della sicurezza ex art. 41 bis, c.1 O.P.
 - o Sospensione delle ordinarie regole del trattamento ex art. 41 bis, c.2 O.P.
 - o Sorveglianza particolare ex artt. 14 bis, 14ter e 14quater o.p.
 - o Divieto di concessione dei benefici ex art. 4 bis o.p. e 58 quater o.p.
 - o Collaboratori di giustizia e colloqui investigativi
 - o Alta Sicurezza
 - o Visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti;
 - o Videoregistrazione e ascolto dei colloqui visivi;
 - o Registrazione e ascolto della corrispondenza telefonica.
- APPROFONDIMENTI SPECIFICI SULLE TEMATICHE DI INTERESSE PER OPERATORI DEL N.I.C.
Gestione delle Banche dati
 - o Gestione dati sensibili
 - o Applicativo Analysty
 - o Tabulati telefonici
 - o Modalità di esecuzione degli OCP
- APPROFONDIMENTI SPECIFICI SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER OPERATORI DEL N.I.C.

Il personale che sarà destinato al N.I.C. oltre agli standard fondamentali sulla gestione della comunicazione fra individui, ha assoluta necessità di essere preparato nel decodificare i linguaggi oscuri in occasione di interrogatori e redazione di verbali.

Oltre a ciò ha la necessità di acquisire conoscenze sul linguaggio del terrorismo interno e internazionale e quello utilizzato dalle cosche

Necessita pertanto di una duplice preparazione sui seguenti temi, che richiedono docenti esperti nelle specifiche discipline:

1. Elementi standard della comunicazione:
 - o verbale, non verbale, paraverbale;
 - o aggressiva, passiva, assertiva.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

2. Comunicazione in codice propria della criminalità organizzata:
 - o decodifica dei codici linguistici (verbale e scritto);
 - o decodifica degli atteggiamenti (non verbali e paraverbali) propri delle varie figure esistenti all'interno delle cosche (capo, gregario, sicario.. etc. etc.)
3. Tecniche comunicative a scopo investigativo:
 - o affinamento delle capacità di osservazione di ciò che si cela sotto un atteggiamento apparentemente corretto dei soggetti sottoposti ad attività di indagine;
 - o tecniche di "aggancio" dei soggetti a scopo investigativo attraverso i meccanismi propri della comunicazione.
4. Team building:
 - o compattezza del gruppo di operatori a vantaggio di una maggiore motivazione e serenità lavorativa
 - o rafforzamento dell'autostima, poiché il gruppo offre coraggio e sostegno reciproco.
5. Gestione dello stress
 - o fornire al personale adeguati strumenti di gestione dell'emotività e dello stress sia nell'ordinarietà del servizio, sia in situazioni critiche, con particolare riguardo agli aspetti deontologici propri delle mansioni rivestite e alla gestione della tensione derivata dalla specificità dei detenuti con cui interfacciarsi giornalmente.

DOCENTI E ISTRUTTORI

- Eminent figure in seno all'Amministrazione altamente competenti nelle materie da trattare
- istruttori del Corpo (tiro ed MGA)
- collaborazioni esterne con le Procure, la DIA
- collaborazioni con Università ed altri Enti
- collaborazioni con Psicologi, Psicoterapeuti e Criminologi
- collaborazioni con formatori in PNL.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
ROMA

Il/la sottoscritt _____ nato/a a _____
prov _____ il _____ in servizio presso _____ con la qualifica
di _____ in servizio presso _____ con
l'incarico di _____ matr. ministeriale n. _____ esprime la propria disponibilità
ad essere impiegato al Nucleo Investigativo Centrale presso la cui sede chiede di essere distaccato.

A tal fine dichiara:

1. di essere stato assunto nel Corpo di polizia penitenziaria il _____
2. di rivestire la qualifica di _____ del ruolo _____ del Corpo di
polizia penitenziaria;
3. di aver riportato, nei rapporti informativi utili, il giudizio complessivo
di _____ con punti _____ nell'anno _____
di _____ con punti _____ nell'anno _____
di _____ con punti _____ nell'anno _____
4. di dare completa disponibilità all'impiego nel Nucleo Investigativo Centrale in qualsiasi servizio e sede
ove sia chiamato ad operare;
5. di accettare la temporaneità dell'incarico ed il successivo trasferimento alla sede di provenienza.
6. di possedere / non possedere precedenti esperienze in attività di PG;
7. di aver svolto i seguenti corsi, attinenti per materia, all'impiego presso il
N.I.C. _____

8. abilitazioni alle banche dati SDI AFIS SIDET WEB2 SICO SIAT SIGP
9. patente ministeriale n. _____
10. non aver riportato sanzioni disciplinari nell'anno immediatamente precedente
11. non avere riportato sanzioni disciplinari superiori alla deplorazione nel corso degli anni di servizio;
12. assenza di circostanze oggettive o soggettive incompatibili con l'incondizionata disponibilità all'impiego
del N.I.C. in qualsiasi sede ove il dipendente sia chiamato ad operare.

_____, lì _____

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

ASSUNTA AL PROTOCOLLO _____

CON NUMERO DI PROTOCOLLO _____



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, recante, tra l'altro, l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO il D.M. 27 settembre 2007 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- VISTO il D.M. 14 giugno 2007 relativo all'istituzione del Nucleo Investigativo Centrale all'interno dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento;
- VISTO il P.C.D. 5 novembre 2012 recante i nuovi criteri e le modalità di valutazione dei requisiti per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale di Polizia penitenziaria
- VISTO il P.C.D. 7 luglio 2014 sulla denominazione del Comandante del Nucleo Investigativo Centrale;
- RITENUTA la necessità di definire l'organizzazione, l'organico e le modalità di accesso al citato Nucleo Investigativo Centrale, ai sensi del D.M. del 14 giugno 2007;
- SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, informate con la nota n. _____ del _____

EMANA

il seguente provvedimento



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

TITOLO I

(STRUTTURA DEL NUCLEO INVESTIGATIVO CENTRALE)

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono:

- per "Ufficio", l'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo dell'ufficio del Capo del Dipartimento;
- per "Nucleo", il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria;
- per "Direttore", il Direttore dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo;
- per "Comandante" il Comandante del Nucleo Investigativo Centrale;
- per "Centro Amministrativo", il Centro Amministrativo "G. Altavista" di Roma.

Art. 2

(Struttura e Organizzazione del N.I.C.)

1. Nell'ambito del Nucleo sono costituiti settori e unità operative in base alle esigenze del servizio.
2. L'istituzione dei settori e delle unità operative è fatta su proposta motivata del Comandante e provvedimento del Direttore.
3. Ai settori e alle unità operative, in base all'ampiezza e alla materia, sono assegnati appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti e Ispettori del Corpo, tenuto conto del percorso formativo, delle capacità professionali ed organizzative dimostrate nel corso della carriera.
4. Agli Ispettori e ai Sovrintendenti che sono in possesso di particolare attitudine investigativa e di coordinamento sono affidate le funzioni di capo settore o responsabile di unità operativa con provvedimento del Comandante approvato dal Direttore.
5. I responsabili regionali e locali di cui all'articolo 5 del D.M. nelle attività delegate ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del richiamato decreto dipendono funzionalmente dal Comandante del Nucleo Investigativo Centrale.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 3

(Contingente del personale)

1. Il contingente del personale assegnato al Nucleo è determinato, salvo sopraggiunte esigenze investigative, in misura non superiore a 60 unità dei diversi ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 4

(Reperibilità, Sicurezza e tutela del Comandante del N.I.C.)

1. Per le esigenze dell'Amministrazione connesse alla necessità di immediata reperibilità e per ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità personale collegate alle attività di cui al D.M. del 14 giugno 2007, al Comandante del N.I.C. è concesso, dal Direttore Generale della Direzione Generale risorse materiali, beni e servizi, un alloggio di servizio a titolo gratuito ai sensi del combinato disposto dell'articolo 18 comma 6 della legge 395 del 15 dicembre 1990 e dell'articolo 31 comma 1 del D.P.R. 82 del 15 febbraio 1999 nonché del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314.

TITOLO II

(MODALITA' DI ACCESSO, REQUISITI E RINUNCIA)

Art. 5

(Manifestazione di disponibilità all'impiego temporaneo)

1. Il personale del Corpo accede al Nucleo a domanda, a seguito del superamento di una selezione attitudinale e di un successivo corso di qualificazione della durata di tre mesi organizzato dalla Direzione generale del personale e della formazione.
2. La domanda di accesso al Nucleo contiene la clausola espressa di consenso della temporaneità dell'incarico e del successivo rientro alla sede di provenienza come da modello di domanda allegato al presente provvedimento.
3. Il periodo di permanenza al Nucleo è di quattro anni, prorogabile, a richiesta dell'interessato, per un periodo di due anni, previo parere favorevole del Comandante e richiesta del Direttore.
4. Un'aliquota pari a 25 unità sarà esclusa dalle procedure di cui al comma 3 al fine di garantire continuità alle attività di indagine e mantenere il bagaglio di conoscenza ed esperienza da trasferire al personale che si avvicenda.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

5. Su segnalazione del Comandante è disposta dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione il rientro immediato nella sede di servizio di provenienza dell'appartenente al Nucleo che abbia posto comportamenti o atti incompatibili con il servizio.

Art. 6

(Requisiti per l'accesso al N.I.C.)

1. La Direzione generale del personale e della formazione, a domanda del Direttore che acquisisce la proposta del Comandante, raccoglie le disponibilità degli appartenenti al Corpo che intendano essere impiegati alle temporanee dipendenze del Nucleo.
2. I requisiti previsti sono:
 - a) età non superiore a quarantacinque anni per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e non superiore a cinquanta anni per gli appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori;
 - b) anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;
 - c) pregressa documentata esperienza non occasionale in attività di polizia giudiziaria;
 - d) assenza di patologie che arrechino pregiudizio al servizio operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
 - e) aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi due anni un giudizio non inferiore a "distinto";
 - f) assenza di procedimenti penali in corso o definiti con giudizio di responsabilità;
 - g) assenza di sanzioni disciplinari superiori alla deplorazione nel corso del servizio e assenza di sanzioni disciplinari nell'anno immediatamente precedente
 - h) assenza di circostanze oggettive o soggettive incompatibili con l'incondizionata disponibilità all'impiego del N.I.C. in qualsiasi sede ove il dipendente sia chiamato ad operare.
 - i) non rivestire cariche statutarie nell'ambito di organismi sindacali.

Art. 7

(Presentazione delle istanze)

1. L'istanza di cui all'allegato A, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, è presentata dall'interessato alla propria sede di servizio entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo a quella di pubblicazione del provvedimento della Direzione Generale del personale e della formazione sul sito istituzionale del Ministero. Il termine è perentorio.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il rispetto del termine è comprovato dalla data annotata e dal numero del registro del protocollo della sede ove il candidato ha depositato l'istanza.

2. L'istanza di cui al comma 1, presentata presso la sede di appartenenza che provvede alla annotazione della data di deposito, del numero di protocollo e a rilasciare copia al candidato, è trasmessa, unitamente alla documentazione necessaria, al Provveditorato regionale ai fini del successivo inoltro alla Direzione generale del personale e della formazione.
3. Il dipendente che si trovi legittimamente fuori dalla propria sede di assegnazione può formulare istanza, non oltre il termine di cui al punto 1, presso qualsiasi sede dell'Amministrazione che provvede, senza indugio, ad inoltrarla alla sede di appartenenza per gli adempimenti di cui al comma 2.

Art. 8

(Valutazione delle domande)

1. La Direzione generale del personale e della formazione riceve le istanze dalle articolazioni regionali e verifica la sussistenza dei requisiti richiesti di cui all'art. 6, sulla scorta della documentazione prodotta, che devono essere confermati anche prima del corso di formazione e mantenuti durante la permanenza al N.I.C.
2. In esito della disamina di cui al comma 1, la Direzione Generale, formata la graduatoria provvisoria, trasmette le istanze al Direttore per la seconda fase del procedimento di selezione.

Art. 9

(Colloquio)

1. Il colloquio con il Direttore e il Comandante è volto alla verifica dell'idoneità caratteriale ed attitudinale dei candidati e comporta una valutazione, con attribuzione di punteggio in trentesimi (nel minimo pari a 18), di adeguatezza al servizio che l'aspirante andrà a svolgere in seno al Nucleo Investigativo Centrale.
2. In esito del colloquio il Direttore formula la graduatoria degli idonei per le procedure di cui all'articolo 11 comma 1 del presente provvedimento.
3. Il Direttore può delegare il Comandante agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 10

(Cessazione)

1. Il candidato che ha manifestato la propria disponibilità, ha facoltà di rinuncia fino al giorno della convocazione per il colloquio.
2. Il dipendente ammesso al NIC può chiedere il rientro alla sede di appartenenza solo dal secondo anno successivo all'inizio del servizio nel NIC.

TITOLO III

(FORMAZIONE, AMMISSIONE E AGGIORNAMENTO)

Art. 11

(Formazione e Ammissione al NIC)

1. Il personale in possesso dei requisiti richiesti, che sia dichiarato idoneo a seguito del colloquio di cui all'art. 9, è ammesso a frequentare un corso di formazione organizzato presso le Scuole dell'Amministrazione, il cui contenuto è individuato dal Nucleo d'intesa con il competente Ufficio della Direzione Generale del personale e della formazione.
2. Il corso ha una durata non superiore a tre mesi e comprende un periodo formativo della durata non meno di 45 giorni che si svolge presso il N.I.C.
3. Al termine del periodo di formazione, il Comandante redige un giudizio sintetico sul profitto, le capacità, la condotta e le attitudini dimostrate dal corsista attraverso l'attribuzione dei coefficienti da 1 a 3. Il giudizio è trasmesso al Direttore per l'invio alla Direzione della Scuola e confluisce nella scheda valutativa dell'aspirante.
4. Al termine del corso la Direzione Generale del personale e della Formazione, in base agli elementi di valutazione in suo possesso, risultanti dalla procedura di selezione di cui all'articolo 9 del presente provvedimento, nonché dal profitto del periodo di formazione sia presso la Scuola sia presso il N.I.C., formula una graduatoria definitiva di merito.
5. Il contingente così selezionato è ammesso, attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui al comma 4, all'impiego temporaneo presso il Nucleo, in base all'aliquota necessaria, con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 12

(Aggiornamento)

1. Il personale assegnato al NIC partecipa a corsi di aggiornamento specifici organizzati a cura della Direzione generale del personale e della formazione con il Direttore e il Comandante

TITOLO IV

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

Art. 13

(Disposizione per la stabilizzazione dell'impiego e delle funzioni del personale)

1. Il personale già assegnato al N.I.C. continua ad essere impiegato con le medesime modalità. Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 e 4 del presente provvedimento.
3. Con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento vengono determinate le dotazioni strumentali e materiali del N.I.C.

Roma _____

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo

ALLEGATO 2



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL NUOVO P.C.D.
DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1 DEL D.M. 4 GIUGNO 2007**

§1. PREMESSA

La richiesta rivisitazione del P.C.D. 2 novembre 2011, resa doverosa a seguito dell'emanazione del D.M. 22 marzo 2013 che ripartisce le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, risponde anche alla necessità di rinnovare l'adesione ai principi di trasparenza dell'attività amministrativa e di concretezza della stessa, nonché di rivitalizzare le peculiari attività finalizzate alla specializzazione del personale funzionalmente dipendente dal Gruppo Operativo Mobile.

La ragionata volontà di riduzione del personale del Corpo impiegato nella Amministrazione centrale del Dipartimento (o, comunque, in sedi *extra moenia*) non può investire il contingente assegnato alle dipendenze funzionali del Gruppo Operativo che all'evidenza non ricade nel novero delle unità che prestano sostegno amministrativo.

In realtà, non pare corretto considerare come unità di supporto amministrativo quelle che in realtà transitano nella sede centrale del Gruppo Operativo Mobile solo per questioni amministrativo - contabili e che, ad ultimazione delle predette pratiche, sono inviati negli istituti con sezioni "41 bis".

La forza assegnata al Gruppo Operativo Mobile può essere considerata dotazione organica dipartimentale esclusivamente per



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

l'aliquota in servizio alla sede centrale (circa 50 unità) al netto di quella impiegata nei reparti di istituti sedi di 41 bis.

Si propone schema di decreto allegato.

Anche alla luce delle occorrenze connesse all'apertura di nuovi reparti, come è stato in un passato recente per la "sezione M" della Casa Circondariale di Firenze, ora chiusa, o di quelle future prossime, come Sassari e Cagliari, dell'incremento delle misure di vigilanza di alcuni soggetti, dell'incremento del numero dei soggetti ristretti in regime speciale di cui all'art. 41 bis O.P., dell'assunzione dei servizi di colloqui, corrispondenza, ascolto, ecc. (molti dei quali attualmente affidati al quadro permanente) sembra utile riconsiderare la consistenza del personale destinato ad operare negli istituti penitenziari sedi dei reparti 41 bis.

Risulta infatti, con l'attuale forza disponibile, che i turni di servizio superano le nove ore giungendo perfino a turnazioni di dodici/quattordici ore: orari di lavoro che vengono contemperati con congedi e ravvicinati periodi di riposo compensativo, ma che non possono costituire la regola.

Anche per tale situazione, il ridimensionamento delle risorse umane e materiali per il servizio operativo in esame si tradurrebbe in riduzione di operatività ed aggravio di lavoro per le sedi interessate, con l'ulteriore rischio di collasso della gestione delle sezioni 41 bis.

L'analisi dei dati sul servizio rivela che per sostituire il personale del Gruppo Operativo Mobile occorrerebbe il doppio delle unità del quadro permanente che garantisce orari di lavoro di 6 ore a turno.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - *Gruppo Operativo Mobile*

Anche in tale stato di cose non pare, però, impossibile ottenere economie con una diversa organizzazione di lavoro.

Sulla base delle premesse di fatto e di sistema, si è elaborata l'allegata proposta di cui si espongono i tratti salienti ed aspetti novellati evidenziando: la rivalutazione dell'entità numerica; le modalità e le procedure diversificate di reclutamento del personale dei vari ruoli e qualifiche.

§2. TITOLO I, ORGANIZZAZIONE

Art. 2 (Dotazione del personale)

Il contingente è innalzato fissandone il limite massimo in 821 unità. E' altresì previsto un incremento del numero massimo delle unità di personale con provvedimento autorizzativo del Capo del Dipartimento in ragione di concrete esigenze di servizio e per il tempo necessario al loro assolvimento, ovvero, su richiesta di assegnazione temporanea da parte del Direttore di unità di personale in possesso di specifiche competenze in particolari settori.

Il dato normativo impone (come espressamente partecipato dal Capo del Dipartimento) che non solo la vigilanza e l'osservazione siano svolte dal Gruppo Operativo Mobile bensì ogni altra attività connessa a detta categoria di ristretti (*visto della corrispondenza, ascolto videoregistrazioni, casellario, matricola, svolgimento dei colloqui, etc.*).

Sul punto, si rammentano le esortazioni della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento in ordine alla gestione delle "altre attività"



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

connesse alla custodia, allo stato svolte da personale del quadro permanente (segnatamente per il flusso delle informazioni), aspetti di non poco conto che necessitano di uniformità di azione.

Ricondurre la gestione dei detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P. ad unico referente avrà, altresì, il proficuo effetto di separare il concreto svolgimento del servizio da rischi di anche indiretta intimidazione del personale del quadro permanente e dal condizionante timore di ritorsioni determinato proprio dalla stanzialità.

La prevista esigenza d'una gestione omnicomprensiva da parte del Gruppo Operativo Mobile appare come indispensabile strumento per un'omogenea regolamentazione delle sezioni *41 bis*. Ogni regola di attuazione del regime speciale deve essere concepita, attuata e fatta rispettare come disposizione avente carattere assorbente di fermezza e di uniformità, in aderenza con il carattere di prevenzione del regime detentivo in parola.

La necessità di un'espansione del contingente discende dalla corretta funzionalità del regime speciale in termini di uniformità nell'applicazione delle regole e delle modalità operative in tutti i reparti dei vari istituti.

Art. 3 (Organizzazione)

Si è voluto precisare che la nomina del Direttore aggiunto avviene con provvedimento del Capo del Dipartimento su proposta del Direttore del Gruppo Operativo Mobile, per le responsabilità che vengono delegate e il grado di fiducia di cui deve godere: in alternativa,



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

si può procedere, sempre previa proposta del Direttore del Gruppo, alla nomina con decreto della Direzione Generale del personale e della formazione, su disposizione del Capo del Dipartimento.

Sono altresì assegnati funzionari del Corpo che, per il carattere fiduciario dell'incarico affidato sono nominati con Provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione su proposta del Direttore, e personale nei vari ruoli secondo la procedura di interpello.

Per operare in ossequio alle previsioni normative in tema di coordinamento dei reparti e delle attività nelle sezioni 41 bis, si è esplicitato che la nomina dei Responsabili dei reparti è fatta dal Direttore del Gruppo, al personale con qualifica non inferiore a quella di Ispettore, anche sulla base della diretta attribuzione derivante dagli articoli 4 e 7 del D.M. 4 giugno 2007 e coerente, del resto, con la disciplina generale della responsabilità dirigenziale.

§3. TITOLO II, ACCESSO FORMAZIONE E CESSAZIONE

Art. 4 (Requisiti per il temporaneo impiego presso GOM)

In termini coerenti con il Decreto ministeriale del 2007, continuano ad essere richiesti requisiti minimi oggettivi quali i limiti di età, l'assenza di procedimenti penali pendenti o definiti con condanna. Particolare attenzione deve permanere nei riguardi dell'efficienza fisica, determinata *ex ante* sulla scorta dell'assenza di patologie fisiche, ancorché derivanti da cause di servizio. Diversamente non potrebbe essere, nell'impossibilità di discostarsi dalla analoga previsione



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

crystalizzata nel D.M. 4 giugno 2007, in considerazione del grado di operatività che il servizio suppone.

È stata precisata, inoltre, la necessità che nell'ultimo anno di servizio nessuna sanzione disciplinare sia stata irrogata.

Per quanto attiene agli anni antecedenti è richiesta l'assenza di sanzioni disciplinari superiori alla deplorazione. In caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno, pertanto, il *curriculum* del candidato non dovrà registrare sanzioni disciplinari.

Dall'imprescindibile necessità della correttezza della condotta del personale, deriva, ulteriormente, l'evenienza dell'immediato rientro nella sede di appartenenza del personale che abbia posto in essere comportamenti o atti incompatibili con il servizio svolto, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5 del D.M. 4 giugno 2007, su disposizione del Direttore del Gruppo.

Il criterio dei requisiti di accesso viene, poi, novellato con riguardo alla necessità che in capo all'appartenente al Corpo che aspiri all'impiego presso il Gruppo Operativo Mobile non sussistano situazioni ostative a garantire continuità nel servizio e, su domanda, la disponibilità del dipendente a raggiungere qualsiasi sede penitenziaria necessari.

I neo agenti che sono in possesso dei medesimi requisiti, compatibili con lo *status* di neoassunto, sono ammessi all'interpello nel limite di un decimo dei posti resisi disponibili o vacanti.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

Art. 5 (Manifestazione di disponibilità all'impiego temporaneo)

L'impiego presso il Gruppo Operativo Mobile ha natura transitoria.

Si statuisce, eccezion fatta per i ruoli direttivi, che il personale di tutte le qualifiche sia posto alle dipendenze funzionali del Gruppo esclusivamente ad istanza con la quale il dipendente manifesta disponibilità all'incarico. Apposita ricognizione di disponibilità è effettuata dalla Direzione Generale del personale e della formazione, a seguito di richiesta del Direttore, ora maggiormente partecipe dell'*iter* di accesso.

Si conferma l'applicazione del D.M. 4 giugno 2007 mantenendo, dunque, il criterio sia della temporaneità dell'incarico sia dell'accesso a domanda.

Art. 6 (Presentazione delle istanze)

Si tratta di una mera procedura di modalità di presentazione della domanda, contenente il termine massimo di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'interpello indetto dalla Direzione Generale del personale e della formazione sul sito istituzionale del Ministero.

Art. 7 (Valutazione delle domande)

Alla Direzione Generale del personale e della formazione compete la valutazione delle istanze e la formazione della graduatoria secondo i criteri forniti nel bando.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

Per le esigenze del Gruppo, a richiesta del Direttore, la Direzione Generale del personale e della formazione trasmette la lista dei candidati secondo l'ordine della graduatoria stilata in numero doppio a quello necessitato.

Art. 8 (Prove di idoneità)

La disamina operata dalla Direzione Generale del personale e della formazione delle istanze pervenute è la prima fase del sistema di reclutamento.

La verifica della rispondenza delle capacità del candidato con le attitudini richieste dal servizio operativo è compiuta con prove di idoneità fisica e successivo colloquio finale con il Direttore del Gruppo Operativo Mobile per una valutazione sulla adeguatezza al servizio che l'aspirante andrà a svolgere. Adempimenti, questi ultimi, che possono essere delegati al Direttore aggiunto.

Art. 9 (Formazione e ammissione al Gruppo)

Il personale dichiarato idoneo a seguito delle prove di cui all'art. 8, frequenta un corso di formazione, il cui programma è individuato dalla Direzione Generale del personale e della formazione d'intesa con il Direttore del Gruppo, organizzato presso le Scuole dell'Amministrazione, della durata di tre mesi comprensivi di un periodo formativo della durata di 45 giorni da svolgersi presso i reparti periferici. La valutazione complessiva del quadro attitudinale del candidato/corsista risulterà dalla convergenza dei contenuti di apposita



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

relazione a cura del Responsabile del reparto periferico – “*afferente alle capacità e le pertinenti attitudini dimostrate*” - e della scheda valutativa della parte teorica del corso di formazione.

Al termine del corso, in base agli elementi raccolti, il Direttore valuta l'idoneità dell'aspirante all'impiego.

Le unità di personale dichiarate idonee verranno assegnate al Gruppo Operativo Mobile, nel limite del contingente richiesto, con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione. Il Direttore, con proprio ordine di servizio, provvede all'assegnazione ai reparti locali.

Una particolare attenzione è riservata al numero degli idonei all'impiego presso il Gruppo Operativo Mobile provenienti dallo stesso istituto, con la previsione dell'aliquota massima del tre per cento della pianta organica dell'istituto di provenienza, al fine di non gravare numericamente sul complessivo delle unità di personale ivi operante e quindi sui servizi. Nel caso di superamento di tale aliquota, si procederà all'assegnazione temporanea degli idonei successivi provenienti da altri istituti.

Art. 10 (Aggiornamento)

L'aggiornamento del personale da impiegare dopo l'ammissione alle dipendenze del Gruppo Operativo Mobile, è curato dalla Direzione del Gruppo e dalla Direzione Generale del personale e della formazione con la finalità di consolidare e affinare le capacità possedute e la formazione prodromica acquisita.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

La previsione di una formazione permanente risponde ai criteri generali di efficienza e di buona amministrazione.

Art. 11 (Durata dell'assegnazione. Cessazione)

L'assegnazione al Gruppo Operativo Mobile ha durata quadriennale e l'unità assegnata a propria domanda non può recedere dall'assegnazione se non per comprovate circostanze oggettive o soggettive incompatibili con l'incondizionata disponibilità all'impiego nel Gruppo Operativo Mobile.

Tale vincolo viene introdotto al fine di non disperdere l'investimento che l'Amministrazione sostiene per la formazione degli aspiranti e anzi, mira a capitalizzare la professionalità con l'obbligatorietà della permanenza quadriennale, partendo dal presupposto che chi presenta istanza di ammissione al Gruppo Operativo Mobile deve essere fortemente motivato a svolgere un compito professionalmente qualificato e specialistico.

Si è ritenuto, tuttavia, di offrire una facoltà di ripensamento circa la disponibilità inizialmente manifestata in occasione delle prove d'idoneità.

Il periodo dei quattro anni è inoltre prorogabile in presenza di particolari e motivate esigenze di servizio, fino al termine delle predette necessità.

Un'aliquota pari al 10% del contingente è impiegata in pianta stabile alle dipendenze del Gruppo al fine di garantire continuità alle attività e costituire il bagaglio di conoscenza ed esperienza da trasferire



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

al personale che si avvicenda.

L'unità che, una volta inserita nel Gruppo, in corso d'opera si dimostri inadatta al servizio richiesto, per qualunque causa, viene restituita immediatamente alla sede di assegnazione su disposizione del Direttore del Gruppo che curerà la contestuale comunicazione alla Direzione Generale del personale e della formazione.

§4. TITOLO III, DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12 (Proroga)

Con la norma transitoria si intende garantire la funzionalità dei Reparti 41 bis attraverso la proroga dell'impiego del personale in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, limitata a dodici mesi per le unità di personale che abbiano superato i quattro anni di permanenza al Gruppo.

Lo schema di provvedimento che si propone è articolato in 12 articoli nel suo insieme tenendo conto sia dei dati sulla presenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41bis O.P. (731 detenuti ristretti in dodici diversi istituti penitenziari, giustizia, alla data del 06.05.2015), cui si aggiungono i tre collaboratori di giustizia affidati al Gruppo Operativo Mobile e la particolare operazione "Calabria", sia degli interventi di tipo organizzativo, affinché il regime speciale possa assolvere efficacemente la sua funzione preventiva uniformando gli standard dei servizi ad esso afferenti con la specialità qualificata delle



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -
Gruppo Operativo Mobile

unità di personale assegnato.

Come il precedente sarà inviato, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e Finanze.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- VISTA** la Legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della giustizia minorile nonché istituzione del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO** il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;
- VISTO** il D.M. 27 settembre 2007 concernente l'individuazione degli Uffici dirigenziali centrali e territoriali di livello non generale presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- VISTO** il D. M. 28 gennaio 2004 recante "Compiti e mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO** il D.M. 4 giugno 2007 recante "Istituzione del Gruppo Operativo Mobile";
- VISTO** l'articolo 5, comma 1, del D.M. 4 giugno 2007 che rinvia ad un provvedimento del Capo del Dipartimento la determinazione del numero delle unità di personale da destinare all'impiego nel Gruppo Operativo Mobile;
- VISTO** il P.C.D. 2 novembre 2011 che determina il contingente del Gruppo Operativo Mobile e le modalità di accesso allo stesso;
- VISTO** il D.M. 22 marzo 2013 recante "Dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria";



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

VISTA la tabella B allegata al D.M. 22 marzo 2013 che stabilisce il contingente del personale in servizio negli Uffici centrali del Dipartimento:

RILEVATO che, per effetto delle diverse dotazioni organiche dei ruoli agente ed assistente ed ispettore, introdotti con decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, deve procedersi a nuova ripartizione sul territorio dello Stato;

VISTA la proposta del Direttore del Gruppo Operativo Mobile espressa nella nota 19 marzo 2014 n. 1185/AG.2;

VISTO il parere espresso della Direzione generale del personale e della formazione con nota_____;

RITENUTA la necessità di rinnovare le modalità di accesso e di recesso dal Gruppo Operativo Mobile in ragione delle esigenze di operatività che sono conseguite alla reclusione di numerosi dirigenti della criminalità organizzata, ed in particolare di procedere, in coerenza con le caratteristiche non stanziali del personale del Gruppo, con provvedimenti di assegnazione temporanea;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale del Corpo di polizia penitenziaria, informate con nota_____;

RITENUTO pertanto, di disciplinare il regime di accesso in modo adeguato alla temporaneità dell'attività anche se attraverso pubblica selezione;

EMANA

il seguente provvedimento



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

TITOLO I

(ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO MOBILE)

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Decreto si intendono:
per "Dipartimento", il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
per "Capo del Dipartimento", il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
per "G.O.M.", il Gruppo Operativo Mobile;
per "Direttore", il Direttore del Gruppo Operativo Mobile.

Art. 2

(Dotazione del personale)

1. Il contingente di unità di personale dei ruoli del Corpo che può essere impiegato nel G.O.M. è definito nella "Tabella A" allegata al presente provvedimento.
2. Il Capo del Dipartimento, con proprio provvedimento, può autorizzare un aumento del contingente di cui al comma 1, in base a concrete e sopravvenute esigenze di servizio e solo per il tempo necessario all'assolvimento delle stesse.
3. In ragione di singolari ed improcrastinabili congiunture operative, il Direttore può richiedere l'assegnazione temporanea di unità di personale che posseggano competenze in relazione a specifici servizi e comprovata professionalità acquisita nei settori rilevanti.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Art. 3 (Organizzazione)

1. Al G.O.M. è preposto un Direttore, coadiuvato da un Direttore aggiunto. Sono altresì assegnati funzionari del Corpo e personale dei vari ruoli.
2. Il Direttore è nominato ai sensi del D.M. 4 giugno 2007 e del D.M. 27 settembre 2007.
3. Il Direttore aggiunto è nominato con provvedimento del Capo del Dipartimento su proposta del Direttore.
4. I Funzionari sono nominati con Provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione su proposta del Direttore.
5. L'incarico di responsabile dei Reparti locali del G.O.M. è attribuito dal Direttore al personale con qualifica non inferiore ad Ispettore.

TITOLO II ACCESSO, FORMAZIONE E CESSAZIONE

Art. 4 *(Requisiti per il temporaneo impiego presso il G.O.M.)*

1. Il personale che intende accedere al G.O.M. deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti, età non superiore a 35 anni;
 - b) per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, età non superiore a 40 anni;
 - c) idoneità fisica al servizio operativo determinata *in primis* da assenza di



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- patologie che possano essere pregiudizievoli all'espletamento dello stesso, anche se dipendenti da causa di servizio;
- d) avere riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni giudizio non inferiore a "buono";
 - e) assenza di procedimenti penali pendenti o definiti con giudizio di responsabilità;
 - f) assenza di sanzioni disciplinari irrogate nell'anno immediatamente precedente;
 - g) assenza assoluta di sanzioni disciplinari superiori alla deplorazione;
 - h) in caso di servizio inferiore ad un anno, assenza ogni di sanzione disciplinare;
 - i) assenza di circostanze oggettive o soggettive incompatibili con l'incondizionata disponibilità all'impiego nel G.O.M. in qualsiasi sede ove il dipendente sia chiamato ad operare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera d) del D.M. 4 giugno 2007.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono espressamente dichiarati e accettati dal candidato nella domanda e attestati, per quanto di competenza, dalla sede di appartenenza tramite pertinente documentazione.
 3. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 può partecipare all'interpello di cui all'art.6, comma 1 del D.M. 4 giugno 2007.
 4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze.
 5. In applicazione dell'art. 6 del D.M. 4 giugno 2007 nel limite di un decimo dei posti vacanti, sono ammessi alla selezione per l'accesso nel rispetto delle graduatorie finali dei corsi di formazione, gli agenti neoassunti che abbiano formulato istanza e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.



Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Art. 5

(Manifestazione di disponibilità all'impiego temporaneo)

1. Quando si presenti la necessità e comunque almeno ogni triennio il Direttore richiede, individuato il numero delle unità nei diversi ruoli, al Direttore generale del personale e della formazione di raccogliere la disponibilità degli appartenenti al Corpo che intendano essere impiegati temporaneamente alle dipendenze del G.O.M..
2. L'istanza contenente la manifestazione di disponibilità all'impiego temporaneo presso il G.O.M. è formulata secondo il modello di cui all'Allegato 2, al presente provvedimento.
3. Il candidato, nella domanda sottoscrive espressa e separata clausola di accettazione della temporaneità dell'incarico e della disponibilità a raggiungere qualsiasi sede nonché di fare rientro nella sede di provenienza al termine dell'incarico.

Art. 6

(Presentazione delle istanze)

1. L'istanza, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, è presentata personalmente entro il termine di trenta giorni a far data dal giorno successivo a quella di pubblicazione del provvedimento della Direzione generale del personale e della formazione sul sito istituzionale del Ministero. Il termine è perentorio. Il rispetto del termine è comprovato dalla data annotata e dal numero del registro del protocollo della sede ove il candidato ha depositato l'istanza.
2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata nella sede di appartenenza che



Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

provvede alla annotazione della data di deposito e del numero di protocollo, la trasmette unitamente alla documentazione necessaria al Provveditorato regionale ai fini del successivo inoltro alla Direzione generale del personale e della formazione e ne rilascia copia al candidato.

3. Il dipendente che si trovi legittimamente fuori dalla propria sede di assegnazione può formulare istanza, non oltre il termine di cui al comma 1, presso ogni istituto penitenziario, il quale provvede, senza indugio, ad inoltrarla alla sede di appartenenza per gli adempimenti di cui al comma 2.

Art. 7

(Formazione della lista candidati)

1. La Direzione generale del personale e della formazione riceve le istanze dalle articolazioni regionali e verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4 sulla scorta della documentazione prodotta. Essa redigere la lista dei candidati secondo i criteri fissati.
2. Individuati i soggetti legittimati, la Direzione generale del personale e della formazione forma una lista, iniziando dal più giovane di servizio nel Corpo e, a parità di questo, dal più giovane di età, in numero doppio a quello richiesto ai sensi dell'art. 5 comma 1, e la trasmette al Direttore.

Art. 8

(Prove di idoneità)

1. Il personale individuato secondo l'art. 7, è sottoposto alle prove d'idoneità in conformità all'Allegato 3 - Tabella B e a un successivo colloquio con il Direttore per la valutazione al servizio nel G.O.M..



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

2. Il Direttore può delegare il Direttore aggiunto agli adempimenti di cui al comma 1.

Art. 9

(Formazione e ammissione al Gruppo)

1. Il personale che sia dichiarato idoneo a seguito delle prove di cui all'art. 8, è ammesso a frequentare un corso di formazione, il cui contenuto è individuato dalla Direzione generale del personale e della formazione d'intesa con il Direttore.
2. Il corso ha una durata non superiore a tre mesi e comprende un periodo formativo presso le Scuole dell'Amministrazione e un periodo formativo "on the job" della durata non inferiore a 45 giorni da effettuarsi presso i reparti locali del G.O.M..
3. Al termine del periodo "on the job", il Responsabile del reparto locale redige relazione sul profitto, le capacità e le attitudini dimostrate dal corsista. La relazione è inviata alla Scuola di formazione e confluisce nella scheda valutativa del corsista.
4. Al termine del corso, il Direttore, in base agli elementi di valutazione risultanti dalla procedura di selezione nonché dal profitto del periodo di formazione, sia presso la Scuola sia presso i reparti, valuta l'idoneità dell'aspirante all'impiego nel G.O.M..
5. Le unità dichiarate idonee sono destinate al G.O.M., nel limite del contingente richiesto, con decreto di assegnazione temporanea del Direttore generale del



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

personale e della formazione.

Nel caso in cui il numero di idonei provenienti dallo stesso istituto superi il tre per cento del personale assegnato allo stesso istituto, si fa luogo all'assegnazione temporanea dei candidati idonei successivi provenienti da altri istituti.

6. Il Direttore provvede con propri ordini di servizio all'assegnazione ai reparti locali.

Art. 10

(Aggiornamento)

1. Il personale assegnato al G.O.M. partecipa a corsi di aggiornamento specifici organizzati dalla Direzione generale del personale e della formazione d'intesa col Direttore.

Art. 11

(Durata dell'assegnazione. Cessazione)

1. L'assegnazione al G.O.M. ha durata di quattro anni. L'unità assegnata a propria domanda al G.O.M. non può recedere dall'assegnazione prima dello spirare di tale termine, salvo intervenute e comprovate cause oggettive o soggettive incompatibili con l'incondizionata disponibilità e comunque disfunzionali al servizio da rendere.
2. L'unità che si mostri inidonea, anche per motivi estranei alla sua persona, al servizio richiesto è immediatamente restituito alla sede di assegnazione su disposizione del Direttore che la comunica contemporaneamente alla Direzione generale del personale e della formazione.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

3. Il candidato che ha manifestato la propria disponibilità ha facoltà di rinunciare fino al giorno della convocazione per le prove di idoneità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12

(Proroga)

1. Al fine di consentire la continuità gestionale ed operativa del G.O.M., il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento continua ad esservi impiegato.
2. Per coloro i quali abbiano superato il termine di cui all'art. 11 comma 1, i termini di permanenza sono prorogati di dodici mesi.
3. E' abrogato il provvedimento del 2 novembre 2011 del Capo del Dipartimento recante "Determinazione organico e modalità di accesso al Gruppo Operativo Mobile", registrato al Ministero dell'Economia e Finanze il 23 novembre 2011 e alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2012.

Dato in Roma, il

Santi Consolo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -

Tabella A

Contingente di assegnazioni temporanee
al Gruppo Operativo Mobile

Ruolo	Uomini - Donne		Totale
Commissari	4		4
Ispettori	42		42
Sovrintendenti	54		54
	Uomini	Donne	
Assistenti - Agenti	661	60	721
Totale	821		

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
 PENITENZIARIA
 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA
 FORMAZIONE
ROMA

Il/la sottoscritt _____ nato/a a _____ (prov. _____),
 il _____, in servizio presso _____ con la
 qualifica di _____, matricola ministeriale n. _____,

DICHIARA

di essere disponibile all'impiego presso il Gruppo Operativo Mobile.

A tal fine, attesta, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione, di seguito specificati:

- a) essere stato arruolato nel Corpo di polizia penitenziaria in data _____:
- b) appartenere al ruolo _____ del Corpo di polizia penitenziaria e rivestire la qualifica di _____:
- c) aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni il giudizio complessivo:

Anno _____	giudizio _____	punti _____;
Anno _____	giudizio _____	punti _____;
Anno _____	giudizio _____	punti _____;
- d) possedere l'idoneità fisica al servizio operativo e, in specie, di non essere affetto da patologie che possano essere pregiudizievoli all'espletamento dello stesso, anche se dipendenti da causa di servizio;
- e) non avere subito condanne ad esito di processi penali definiti e di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- f) assenza di sanzioni disciplinari nell'anno precedente;
- g) non aver riportato negli anni antecedenti all'ultimo sanzioni disciplinari superiori alla deplorazione;
- h) assenza di circostanze ostative alla continuità nel servizio ed alla completa disponibilità all'impiego nel Gruppo Operativo Mobile in qualsiasi sede ove sarà chiamato ad operare;
- i) offrire completa disponibilità a raggiungere qualsiasi sede ed accettare la temporaneità dell'incarico consapevole, sin d'ora, del successivo trasferimento nella sede di appartenenza al termine del medesimo.
- j) _____

(sintetica enunciazione delle motivazioni professionali e delle attitudini che il candidato ritiene di possedere ai fini dell'ammissione al G.O.M.)

_____, li _____

FIRMA

Dichiara inoltre di aver preso visione del P.C.D. del

_____, li _____

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

ASSUNTA AL PROTOCOLLO _____

CON NUMERO DI PROTOCOLLO _____



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
- UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO -

Tabella B

PROVE DI IDONEITÀ ALLA FREQUENZA DEL CORSO

Nei primi due giorni i candidati sostengono le prove di efficienza fisica e di tiro, previa presentazione di certificazione medica di idoneità all'attività sportiva non agonistica. Le predette prove costituiscono la fase preliminare per la frequenza del corso di cui al 2§. In assenza di idoneità il candidato farà rientro nella sede di appartenenza.

Prova di efficienza fisica cui saranno sottoposti i candidati di sesso maschile

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI IDONEITA'
Corsa piana 1000 metri	Tempo non superiore a 4 minuti e 30 secondi
15 Piegamenti sulle braccia*	Tempo non superiore a 2 minuti e 0 secondi

Prova di efficienza fisica cui saranno sottoposti i candidati di sesso femminile

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI IDONEITA'
Corsa piana 1000 metri	Tempo non superiore a 5 minuti e 0 secondi
12 Piegamenti sulle braccia*	Tempo non superiore a 2 minuti e 0 secondi

*I piegamenti sulle braccia dovranno avvenire senza interruzioni.

Prova di efficienza di tiro al fuoco cui saranno sottoposti tutti i candidati

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	CONSEGUIMENTO IDONEITA'
Pistola Beretta 92 FS/SB	10 colpi Tiro lento mirato - 15 mt.	Risultato \geq a 6/10
Pistola Beretta 92 FS/SB	10 colpi Tiro rapido - 10 mt.	Risultato \geq a 6/10
Beretta Pm 12	15 colpi Tiro lento mirato colpo singolo - 20 mt.	Risultato \geq a 9/15
Beretta Pm 12	15 colpi Tiro lento mirato in ginocchio - 20 mt.	Risultato \geq a 9/15